

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente lo stanziamento di sussidi per rispettivi Fr. 622.350,— e  
Fr. 1.695.550,— destinati alla costruzione delle canalizzazioni comunali  
di Breganzona e Sorengo

(del 31 luglio 1973)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

### I. CONSIDERAZIONI GENERALI

Con decreto legislativo del 23 giugno 1969 il Gran Consiglio concedeva lo stanziamento di un sussidio destinato alla costruzione delle canalizzazioni consortili e della stazione di depurazione del Consorzio di depurazione delle acque del laghetto di Muzzano.

I Comuni che hanno beneficiato direttamente di queste opere sono: Breganzona, Sorengo e Lugano (zona gravitante sul bacino imbrifero del laghetto di Muzzano).

Come conseguenza logica i Comuni interessati hanno sviluppato, sulla base dei piani generali delle canalizzazioni, un programma di realizzazione delle fognature comunali.

La realizzazione di questa infrastruttura nel territorio edificato e in via d'urbanizzazione si rende altresì necessaria considerato il notevole impulso edilizio cui sono soggetti questi Comuni e i vincoli posti dalla legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 / 1. luglio 1972 per le nuove costruzioni.

Nel presente messaggio vengono considerate le opere di evacuazione dei Comuni di Breganzona e Sorengo, escludendo quelle nel territorio del Comune di Lugano gravitante sul bacino imbrifero del laghetto di Muzzano. Si tratta infatti di una piccola zona, la quale verrà trattata in un messaggio che contemplerà le opere di adduzione del citato Comune.

### II. DESCRIZIONE DELL'OPERA E COSTO

I due Comuni intendono dotare delle necessarie canalizzazioni, oltre alla zona già intensamente edificata le cui acque luride sono convogliate all'impianto di depurazione consortile di Muzzano, anche i quartieri periferici soggetti a forte sviluppo edilizio.

La realizzazione delle fognature comprende, oltre ad opere di carattere prettamente comunale, anche canalizzazioni intercomunali, le quali convoglieranno acque luride provenienti dai Comuni confinanti.

Comune di Sorengo :

dal preventivo del dicembre 1970 si rileva un importo per collettori pari a Fr. 1.575.000,— il quale, adeguato all'indice di costo dell'aprile 1973, dà un totale di Fr. 2.050.000,—.

Comune di Breganzona :

dal preventivo del dicembre 1970 si rileva un importo per collettori pari a Fr. 4.321.500,— il quale, adeguato all'indice di costo dell'aprile 1973, dà un totale di Fr. 5.624.000,—.

L'allestimento del piano generale delle canalizzazioni (PGC), comporta spese ammontanti a :

Comune di Sorengo	Fr. 24.500,—
Comune di Breganzona	Fr. 28.500,—

### III. SUSSIDIAMENTO

#### 1. Sussidio cantonale

Sulla base della legge d'applicazione della legge federale 16 marzo 1955 sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 21 aprile 1965, agli articoli 25 e 26 è previsto un sussidiamento per gli studi e per i collettori principali da un minimo del 10 % a un massimo del 30 % della spesa di preventivo.

Considerato che la Confederazione sussidierà solo parte di questi collettori, proponiamo il sussidio massimo, ossia il 30 %.

I sussidi ammonteranno perciò a :

*Collettori :*

Comune di Sorengo	Fr. 2.050.000,— x 30 % = Fr. 615.000,—
Comune di Breganzona	Fr. 5.624.000,— x 30 % = Fr. 1.687.000,—

*PGC :*

Comune di Sorengo	Fr. 24.500,— x 30 % = Fr. 7.350,—
Comune di Breganzona	Fr. 28.500,— x 30 % = Fr. 8.550,—

*Sussidio per Sorengo :*

Canalizzazioni	Fr. 615.000,— +
PGC	Fr. 7.350,—
<b>Totale</b>	<b>Fr. 622.350,—</b>

*Sussidio per Breganzona :*

Canalizzazioni	Fr. 1.687.000,— +
PGC	Fr. 8.550,—
<b>Totale</b>	<b>Fr. 1.695.550,—</b>

Questo sussidio non è da confondere con quello che i Comuni possono percepire in base al decreto legislativo concernente l'azione di risanamento del suolo e dell'abitato del 5 dicembre 1955, che prevede un sussidio fino al 20 % del costo dell'opera e al massimo Fr. 10.000,— (art. 8).

#### 2. Sussidio federale

Il sussidio federale è stanziato per opere contemplate all'art. 33 della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, rispettivamente degli art. da 32 a 35 dell'ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972.

La percentuale è stabilita sulla base dell'imposta per la difesa nazionale IDN.

Per Sorengo, considerato che l'IDN 14° periodo è di 89,73, abbiamo una percentuale rispetto alla media svizzera del 62,60 per cui il sussidio ammonta al 34 %, fatta deduzione del 20 % per i Cantoni di capacità finanziaria media, tra i quali si trova il nostro (cfr. allegato 2 dell'ordinanza generale sulla protezione delle acque).

Per Breganzona l'IDN 14° periodo è di 72,16, la percentuale rispetto alla media svizzera è del 50,35, per cui il sussidio ammonta al 36 %, fatta deduzione del 20 %.

Tuttavia la Confederazione non verserà automaticamente il suo sussidio sull'importo tenuto in considerazione in sede cantonale.

Infatti, secondo l'art. 33 cpv. 1 della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, sono concessi sussidi federali per :

- collettori principali di acque di rifiuto di grandi bacini imbriferi, installazioni accessorie comprese, a sistema misto o separato ;
- canalizzazioni situate fuori del perimetro del progetto generale delle canalizzazioni ;
- canalizzazioni utilizzate da due o più Comuni.

Non è perciò possibile, per il momento, stabilire l'importo del sussidio federale in quanto occorrerà definire con l'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente :

- la superficie minima del bacino imbrifero relativo a un collettore a dipendenza della quale, in base all'art. 33 dell'ordinanza generale sulla protezione delle acque del 19 giugno 1972, un collettore può essere considerato principale ;
- quali collettori, in base all'art. 34 della citata ordinanza federale, possono essere considerati canalizzazioni situate fuori del perimetro del progetto generale di canalizzazione ;
- il rapporto d'utenza dei collettori usati simultaneamente dai due Comuni per stabilire, in base all'art. 35 della citata ordinanza, la riduzione del sussidio.

La richiesta di sussidio potrà essere formulata ogniquale volta i Comuni intenderanno procedere all'esecuzione di uno o più collettori, con la presentazione degli atti previsti dall'ordinanza sulle domande di sussidio per la protezione delle acque dell'8 novembre 1972, secondo cui è necessario, oltre alla documentazione tecnica, anche un estratto del processo verbale concernente la decisione del Comune in merito alla costruzione delle canalizzazioni e al relativo credito, nonché una copia dell'atto di assegnazione di sussidio dell'Autorità cantonale competente.

#### IV. CONSIDERAZIONI FINALI

1. Per quel che riguarda il sussidiamento dell'opera va ancora osservato che, essendo in corso di elaborazione la legge cantonale sulla protezione delle acque dall'inquinamento, sarà esaminata la possibilità di un aumento delle quote di sussidio con effetto retroattivo presumibilmente al 1. gennaio 1969. Anche i Comuni di Sorengo e Breganzona potrebbero beneficiare per le opere sopra descritte di maggiori sussidi qualora, in base ai nuovi criteri di sussidiamento, risultasse possibile il riconoscimento d'un contributo maggiore.
2. L'importo menzionato è riferito all'indice dei costi aggiornato all'aprile 1973. Poiché le opere verranno realizzate sull'arco di diversi anni, vi sarà un aumento dovuto a diversi fattori (rincarò dei materiali, della mano d'opera)

che ovviamente non si possono prevedere e di conseguenza essere considerati nel presente messaggio.

3. Si ricorda che i Comuni sono tenuti al prelievo di contributi.

Visto quanto sopra, vi invitiamo a voler accettare le proposte del messaggio, e ad approvare il progetto di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :  
A. Crivelli

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di sussidi destinati alla costruzione delle canalizzazioni comunali di Sorengo e Breganzona

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 31 luglio 1973 n. 1917 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — I progetti per la posa delle canalizzazioni dei Comuni di Sorengo e di Breganzona sono approvati.

*Art. 2.* — A favore dei Comuni interessati sono stanziati crediti di :

Fr. 622.350,—, pari al 30 % del preventivo di Fr. 2.050.000,— per le spese di canalizzazione e di Fr. 24.500,— per le spese d'allestimento del piano generale delle canalizzazioni per il Comune di Sorengo ;

Fr. 1.695.550,—, pari al 30 % del preventivo di Fr. 5.624.000,— per le spese di canalizzazione e di Fr. 28.500,— per le spese d'allestimento del piano generale delle canalizzazioni per il Comune di Breganzona.

*Art. 3.* — Il credito va iscritto alla parte straordinaria del bilancio del Dipartimento delle opere sociali.

*Art. 4.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.